

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876

gogica e di regolamento generale si prescrive, oltre alle materie che sono indicate dalla legge, anche quelle che si riguardano come indispensabili alla preparazione per accedere al corso stesso.

Il corso dura tre anni. E per i notai, ai miei paesi, durava quattro anni e ci voleva la laurea.

Ma la questione non è questa. Tre anni non sono troppi, stando pure alla legge. Il legislatore indicando i casi secondo i regolamenti d'allora, non ha forse contato gli anni e non si è accorto che ne aveva imposti quattro.

Diffatti, se noi applichiamo il regolamento anteriore, le istituzioni del diritto romano cadono nel primo anno, il diritto civile è triennale; uno e tre fanno quattro. Invece ora se ne imporrebbero tre. Ma forse che quelle materie non si potrebbero esaurire in soli due anni? Sì, certo; ma bisognerebbe costituire dei corsi speciali, appositi per i notai e procuratori. Sarebbe forse il sistema migliore, come era anche in qualunque Università, ma è questione di bilancio: e per conseguenza fino a che non si hanno i mezzi, e non si adotta un sistema diverso; parve che il migliore, entro i limiti della legge, potesse essere quello che venne prescritto dall'articolo 13 dell'attuale regolamento.

Io non ho altro da soggiungere, e riassumo brevemente il mio dire.

A me sembra realmente che con questi nuovi regolamenti si sia stati nei limiti prescritti dalla legge, e non siasi punto violentato lo spirito della legge stessa.

Credo di avere dimostrato che la Facoltà di diritto non si è punto indebolita da quello che era; che quei corsi i quali furono variati nel loro assetto, lo furono per ragioni di scienza, nè si può dire che ci sia stata una rovina o un vero danno delle istituzioni.

Mi pare che si sia fatto anche qualche cosa di più che restare semplicemente nei limiti della legge. Io sono persuaso che, con questi programmi alla mano, sapendo a che punto si trova oggi la coltura scientifica, si possa pur fare una figura passabile, e credo che qui dentro ci sia qualche cosa di più di quello che c'era nei programmi antecedenti, per la sola ragione che ogni anno che passa è un fatto di più che si dà nella scienza e basta tenerne conto.

Aggiungo che per massima, io sono persuaso che dobbiamo riguardare la legge del 1859 come il nostro palladio, ed in questa, e presso al termine del mio troppo lungo discorso, mi fa vivamente piacere di essere d'accordo pienamente coll'onorevole Spanigati.

La legge del 1859 è, nel suo complesso, una legge eccellente. Il programma della facoltà giuridica era

un programma largo ed un uomo competentissimo, lo Stein ce ne ha data pubblica lode in Germania.

Io credo anche che quanto si è fatto per allontanarsi dalla legge del 1859 sia riuscito male.

La legge del 1862 per me rappresenta un regresso, e il regolamento universitario che porta il nome dell'onorevole Bonghi mi rappresenta invece un progresso; e devo anche dire in favore dell'onorevole Bonghi che in conseguenza di quella legge che lo autorizza di toccare agli esami e alle Commissioni esaminatrici, aveva il debito di ritornare sopra i regolamenti, perchè mutando gli esami doveva mutare anche l'assetto dei corsi.

Egli non ha fatto che adempiere ad un debito che gli era imposto.

Ma si può dire anche qualche altra cosa. Finora non abbiamo parlato che del materiale dell'insegnamento, cioè del bagaglio pedagogico; ma c'è anche lo spirito, e l'onorevole Bonghi aveva avuto occasione di professare le sue idee di libertà in quest'aula ed al Senato.

Forse non ha potuto fare tutto quello che era nel suo intendimento. Ha incontrato anche lui, si alacre al fare e pronto al volere, ha incontrato anche lui i suoi ostacoli.

È impossibile che egli, l'onorevole Bonghi, non ami la libertà e non ne apprezzi gli effetti; è impossibile, dico, che non l'ami anche per solo istinto di forza. Appunto nella lotta, nella concorrenza libera, si vede tosto da qual parte è l'atleta. (*Sensazione*)

**PIRRANTONI.** Domando la parola.

**NESSADAGLIA.** Ora, i nuovi regolamenti, se non in totale, almeno fino ad un certo punto, contengono l'attuazione di questi principii di libertà.

Per esempio, si potrà fare meglio ancora pel sistema di esami; ma è certo che si è guadagnato sul metodo precedente. Sono assai ridotti di numero, saranno più seri, consentono più libertà agli studenti di regolare i loro corsi.

Tutto compreso adunque, io credo che l'onorevole Bonghi coi suoi regolamenti abbia fatto opera buona, e credo non gli si possa negare l'approvazione, sia dal punto di vista di costituzionalità, sia dal punto di vista scientifico. (*Benissimo! Bravo! a destra*)

**MAZZARELLA.** Signori, anzitutto io riconosco che si tratta di una questione assai importante e specialmente degna di voi. Essa presenta, per la forza che vi è contenuta, un interesse tutto suo proprio.

Certo io non voglio andare in cerca di ciò che si è fatto da un partito anzichè da un altro; desidero parlare di ciò che si è fatto coi regolamenti per quello che riguarda la scienza stessa. Noi abbiamo